

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	161	del Reg.	OGGETTO:	MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DELLE URNE CINERARIE AI FAMILIARI DEI DEFUNTI.
Data 02.10.2006				

L'anno **Duemilasei** il giorno **Due** del mese di **Ottobre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA		X	- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

PREMESSO CHE:

- ❖ i familiari dei defunti manifestano sempre più frequentemente il desiderio di poter conservare nella propria abitazione le ceneri risultanti dalla cremazione dei propri cari, in ottemperanza alla volontà espressa in vita dagli stessi;
- ❖ con legge 30 marzo 2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri o, alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

ATTESO CHE il Regolamento, previsto dall'art. 3 della legge medesima, che doveva essere approvato come indicato al comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 30 marzo 2003 n. 1, non è stato a tutt'oggi ancora emanato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato Sezione Prima n. 2957/2003 e atteso che il Ministero della Salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/1/5401/P/F.2.c.a. in data 8 marzo 2004;

CONSIDERATO in particolare che il citato parere del Consiglio di Stato, nel merito della possibilità di affidamento delle ceneri ai familiari, in applicazione della legge 30 marzo 2001 n. 130, così recita: "*.....dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione...*";

VISTI: l'articolo 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e l'art. 3 della L.n. 130/2001 che individuano soggetti e modalità per il rispetto della volontà di cremazione espressa: dal defunto o dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile;

CONSIDERATO CHE alla manifestazione di volontà espressa dai soggetti prima indicati, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 37/2004, si applica il disposto dell'art. 38, comma 3, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

RITENUTO CHE dette disposizioni possono essere mutate anche per la manifestazione della volontà del defunto ai fini dell'affidamento dell'urna ove espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;

RITENUTO NECESSARIO stabilire una procedura per consentire la conservazione delle urne cinerarie dei defunti presso l'abitazione dei familiari;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione non comporta impegni di spesa e non necessita, pertanto, l'espressione del parere di regolarità contabile e né l'attestazione di copertura finanziaria;

VISTI:

- a. la sentenza del Consiglio di Stato del 29.10.2003 n. 2957/2003;
- b. la nota DFPREV/I/5401/P.F.2 c.a dell'8.03.2004 del Ministero della Salute;
- c. la L. n. 130/2001, in particolare l'art. 3;
- d. gli artt. 79, 80, 81 del D.P.R. n. 285/1990;
- e. l'art. 343 del R.D. 27.07.1934, n. 1265;

PROPONE

- a. Di formulare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti linee d'indirizzo:
 1. le ceneri del defunto possono essere affidate in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado), residenti nel Comune di Sinnai, per la conservazione in abitazioni private, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295 secondo le modalità dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000.
 2. In mancanza della disposizione testamentaria del defunto la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi secondo le modalità previste dall'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000;
 3. L'affidamento dell'urna cineraria è consentita alle seguenti condizioni:
 - presentazione di un'istanza da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, ovvero mediante iscrizione in vita ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti. In mancanza di detta documentazione, manifestazione della volontà del coniuge o dei parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico.
 4. Nell'istanza, conforme al modello allegato alla presente, dovranno essere indicati:
 - generalità complete del defunto;
 - generalità complete dell'affidatario unico, della persona a cui viene consegnata dal servizio cimiteriale l'urna sigillata e che sottoscrive il relativo verbale di consegna, individuato fra i soggetti di cui al p.to 2;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione coincidente con l'abitazione della persona affidataria a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero comunale nel caso il familiare affidatario non intendesse più conservarla;
 - la dichiarazione con cui l'affidatario libera l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito a controversie di natura familiare relative alla scelta del luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
5. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del servizio cimiteriale, il quale redige in 3 esemplari il verbale di consegna previsto dall'art. 81 del D.P.R n. 285/90. Una copia deve essere consegnata al responsabile del servizio cimiteriale, una a chi prende in consegna l'urna e la terza deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato civile;
 6. In caso di decesso dell'affidatario di cui al secondo punto del presente disciplinare i parenti dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al comune per il trasferimento delle ceneri nel cimitero;
 7. Il familiare sarà tenuto a fornire l'urna ;
 8. L'urna dovrà essere debitamente sigillata con sigillatura di tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni;
 9. L'urna deve riportare i dati identificativi del defunto in una apposita targhetta esterna;
 10. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 11. L'urna non può essere affidata ad altre persone se non su specifica autorizzazione del Comune;
 12. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in materiale idoneo (legno, metallo ecc.) offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione ed ancorato al muro o al pavimento.
 13. I luoghi di conservazione devono garantire altresì decoro e sicurezza, a tale scopo è vietato collocare l'urna nella cucina o nei bagni;
 14. L'affidatario deve comunicare al Comune ogni modifica del luogo di conservazione dell'urna ;
 15. Il comune, per mezzo del proprio personale incaricato, si riserva di effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dall'affidatario unico;
 16. La resistenza sarà garantita con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc.) purchè con contenitore interno di zinco;
 17. In caso di affidamento familiare di urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri ;
 18. Il cambio del luogo di conservazione all'interno del territorio comunale deve essere comunicato entro 5 giorni affinché il comune provveda a rilasciare titolo integrativo attestante l'avvenuta variazione.
 19. In caso di trasferimento dell'urna cineraria in altro Comune, sarà cura dell'affidatario unico ottenere preventivamente un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo comune.
 20. l'Amministrazione comunale si riserva la a modifica o la revoca degli atti di autorizzazione emanati a seguito dell'approvazione di regolamenti comunali o della successiva entrata in vigore di disposizioni nazionali o regionali in materia.
- b. Di approvare l'allegata modulistica che fa parte integrale e sostanziale della presente deliberazione (*istanza, autorizzazione, verbale di consegna*);
- c. Di precisare che il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri non è sottoposto a tariffa;
- d. Di dare mandato al responsabile dell'area tecnica di prevedere nel nuovo cimitero dei luoghi di conservazione delle urne cinerarie;
- e. Di istituire presso l'ufficio di stato civile un apposito registro contenente i dati relativi agli affidamenti delle urne cinerarie ai familiari;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

– di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

DELIBERA

– di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Publicato all'Albo Pretorio dal 04.10.2006 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, li 04.10.2006	Il Funzionario Incaricato Asuni